



## **TRANSIZIONE 5.0**

### **Vademecum per il Settore Agricolo**



## Cos'è

Il Piano Transizione 5.0, in complementarità con il Piano Transizione 4.0, si inserisce nell'ambito della più ampia strategia finalizzata a sostenere il processo di trasformazione digitale ed energetica delle imprese e mette a disposizione delle stesse, nel biennio 2024-2025, 12,7 miliardi di euro.

In particolare, nell'ambito delle azioni di breve e medio periodo previste dal piano REPowerEU (a sua volta inserito come settima missione del PNRR), con una dotazione finanziaria complessiva pari a 6,3 miliardi di euro, Transizione 5.0 si pone l'obiettivo di favorire la trasformazione dei processi produttivi delle imprese, rispondendo alle sfide poste dalle transizioni gemelle, digitale ed energetica.

## Quadro normativo

L'articolo 38 del [Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19](#) convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante *“Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, ha istituito il nuovo Piano Transizione 5.0, introducendo un **credito d'imposta** per le imprese che effettuano nuovi investimenti, a decorrere **dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025**, destinati ad aziende ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione che comportano una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3 per cento, o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento.

Con Il [decreto interministeriale del 24 luglio 2024](#) sono individuate le modalità attuative della disciplina del nuovo credito d'imposta, con particolare riferimento all'ambito soggettivo e oggettivo, nonché alla misura del beneficio, alle disposizioni concernenti la procedura di accesso all'agevolazione, alla relativa fruizione e ai connessi oneri documentali.

Il [decreto direttoriale 6 agosto 2024](#) ha disposto l'apertura dalle ore 12:00 del giorno 7 agosto 2024 della Piattaforma Informatica «Transizione 5.0», accessibile dal sito del [Gestore dei Servizi energetici](#) (GSE), per la presentazione delle comunicazioni preventive dirette alla prenotazione del credito d'imposta “Transizione 5.0” e delle comunicazioni di conferma relative all'effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Il [decreto direttoriale 11 settembre 2024](#) ha disposto l'apertura dalle ore 12:00 del giorno 12 settembre 2024 della piattaforma informatica sul sito del Gestore dei Servizi energetici (GSE) per la presentazione delle comunicazioni di completamento dei progetti di innovazione.

Tali comunicazioni dovranno essere presentate esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell'apposita sezione “Transizione 5.0” del [sito internet del GSE](#), accessibile tramite SPID, utilizzando i modelli e le istruzioni di compilazione ivi resi disponibili.

Il 16 agosto 2024 è stata Pubblicata sul sito internet del Ministero delle Imprese e del Made in Italy la [Circolare Operativa "Transizione 5.0"](#), il cui scopo è fornire chiarimenti tecnici in relazione a specifici profili, utili ai fini della corretta applicazione della nuova disciplina agevolativa.

## **Legge di Bilancio 2025**

La [legge 30 dicembre 2024, n. 207](#) (Legge di Bilancio 2025), commi 427-429, ha introdotto significative modifiche alla disciplina del Piano Transizione 5.0, ampliando l'ambito di applicazione e semplificando le procedure di accesso al beneficio.

In particolare, la norma ha esteso le possibilità di cumulo dell'agevolazione, consentendo la cumulabilità con il credito d'imposta ZES e rimuovendo il vincolo di cumulabilità con le sole misure basate su risorse nazionali. È stata pertanto introdotta la possibilità di cumulo con tutte le agevolazioni, incluse quelle finanziate con fondi europei, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione.

La legge ha inoltre modificato gli scaglioni di investimento, unificando le prime due fasce (fino a 2,5 milioni e da 2,5 a 10 milioni di euro) in un unico scaglione che comprende gli investimenti fino a 10 milioni di euro, al quale si applicano le aliquote del 35%, 40% e 45% precedentemente previste per la sola prima fascia.

Per quanto concerne gli impianti fotovoltaici, la norma ha ridefinito lo schema delle maggiorazioni, introducendo una maggiorazione del 30% per l'acquisto di pannelli fotovoltaici con moduli di tipo a) e incrementando al 40% e al 50% le maggiorazioni per i pannelli fotovoltaici con moduli di tipo b) e c).

Sono state inoltre introdotte due rilevanti semplificazioni procedurali:

- per la sostituzione di macchinari che hanno terminato da oltre 24 mesi il periodo di ammortamento, è stata prevista l'esenzione dal calcolo del risparmio energetico conseguito, con applicazione dei parametri previsti per il primo scaglione di riduzione dei consumi energetici, ferma restando la possibilità di dimostrare una contribuzione al risparmio energetico superiore;
- per i beni 4.0 acquisiti tramite contratto EPC (Energy Performance Contract) con una ESCo, è stato stabilito il riconoscimento automatico dell'efficientamento energetico previsto con applicazione dei parametri previsti per il primo scaglione di riduzione dei consumi energetici.

Le suddette modifiche trovano applicazione anche per le procedure già avviate alla data di entrata in vigore della legge.

## Come funziona

La Misura consiste in un'agevolazione sotto forma di credito d'imposta proporzionale alla spesa sostenuta per nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati nel biennio 2024-2025.

Il credito di imposta è riconosciuto a condizione che si realizzi una riduzione dei consumi energetici di almeno il 3% per la struttura produttiva o, in alternativa, di almeno il 5% del processo interessato dall'investimento. In particolare, la riduzione dei consumi energetici deve conseguire da investimenti in beni materiali e immateriali funzionali alla transizione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0" ([Allegati A e B alla Legge 232/2016](#)).

Si specifica che ai fini della applicazione della misura Piano Transizione 5.0 rientrano tra i beni di cui all'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche:

- a. i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
- b. i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).

Nell'ambito dei progetti di innovazione sono inoltre agevolabili (investimenti trainati):

- i beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Tali beni non concorrono ai fini del calcolo della riduzione dei consumi energetici;
- spese per la formazione del personale nell'ambito di competenze utili alla transizione dei processi produttivi (nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali e nel limite massimo di 300 mila euro).

Possono beneficiare del contributo tutte le imprese residenti e le stabili organizzazioni con sede in Italia, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito d'impresa.

Il credito d'imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici (ESCO) certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l'azienda cliente.

La norma disciplina casi specifici di esclusione (art. 38, comma 3), quali situazioni di difficoltà finanziaria dell'impresa o l'applicazione di sanzioni interdittive. È richiesto inoltre il rispetto delle norme sulla sicurezza e i contributi previdenziali.




Figura 1-Schematizzazione dei beni agevolabili attraverso il Piano Transizione 5.0

L'ammontare del credito d'imposta varia in relazione alla quota d'investimento e alla riduzione dei consumi, secondo lo schema riportato nella tabella seguente.

	Riduzione dei consumi energetici		
	Struttura: dal 3% al 6% Processo: dal 5% al 10%	Struttura: dal 6% al 10% Processo: dal 10% al 15%	Strutture: almeno 10% Processo: almeno 15%
<b>Fino a 10 milioni</b>	35%	40%	45%
<b>Da 10 a 50 milioni</b>	5%	10%	15%

Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art.17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, decorsi 10 giorni dalla comunicazione delle imprese beneficiarie all'Agenzia delle entrate da parte del GSE. Il credito d'imposta è utilizzabile in una o più quote entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito d'imposta non utilizzato al 31 dicembre 2025 è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo del credito d'imposta maturato comunicato all'impresa da parte del GSE, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

## Procedura per l'accesso all'agevolazione

La procedura per l'accesso all'agevolazione è subordinata alla presentazione di una certificazione «*Ex ante*», attestante la riduzione dei consumi energetici conseguibile mediante gli investimenti progettati, ed una «*Ex post*», comprovante l'effettiva realizzazione degli investimenti in conformità alla certificazione ex ante.

## Soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni

Ai sensi dell'art 15, comma 6 del decreto, i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono:

- gli Esperti in Gestione dell'Energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
- le Energy Service Company (ESCO), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352;
- gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell'albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all'albo professionale nelle sezioni "meccanica ed efficienza energetica" e "impiantistica elettrica ed automazione", con competenze e comprovata esperienza nell'ambito dell'efficienza energetica dei processi produttivi.

## Fasi della procedura

1. Per la prenotazione del credito d'Imposta le imprese inviano una Comunicazione Preventiva, corredata dalla Certificazione *ex-ante*, tramite la Piattaforma Informatica «Transizione 5.0» accessibile tramite SPID dall'[Area Clienti del sito istituzionale del GSE](#). Le comunicazioni preventive inviate saranno valutate e gestite dal GSE secondo l'ordine cronologico di invio, verificando esclusivamente il corretto caricamento sulla Piattaforma informatica dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto del limite massimo dei costi ammissibili per singola impresa Beneficiaria per anno (50 mln €).
2. Entro 30 giorni dalla conferma del credito prenotato (ricevuta di conferma) l'impresa trasmette una Comunicazione relativa all'effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, *in misura almeno pari* al 20% del costo totale degli investimenti in beni strumentali 4.0 (inclusi i costi accessori) e al 20% del costo totale degli impianti di autoproduzione.
3. A seguito del completamento del progetto di innovazione l'impresa trasmette una Comunicazione di completamento, corredata dalla Certificazione *ex-post*, contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato.

## FAQ Transizione 5.0

Aggiornamento: 10 aprile 2025

Attraverso le FAQ, il Mimit sta chiarendo nel tempo alcuni aspetti del Piano Transizione 5.0. Si consiglia di verificarne periodicamente l'aggiornamento al seguente link: [Piano Transizione 5.0](#).

Di seguito, si riportano le informazioni di maggior interesse per il comparto agricolo, aggiornate al 10 aprile 2025.

### **Data di avvio del progetto (FAQ 1.5)**

Per data di avvio del progetto di innovazione si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l'investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima. In particolare, il Piano Transizione 5.0 non si applica agli investimenti con ordini e prenotazioni effettuati nel 2023 o in anni precedenti, anche qualora la consegna e la messa in funzione avvenga nel 2024 o nel 2025.

### **Documentazione da trasmettere in fase di presentazione di comunicazione preventiva (FAQ 2.6)**

La comunicazione preventiva dovrà essere corredata dalla seguente documentazione e dichiarazioni:

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DSAN) redatta ai sensi del DPR 445/2000, precompilata sulla base delle informazioni inserite e resa disponibile dal Portale Transizione 5.0, firmata digitalmente dal Rappresentante Legale o dal suo Delegato;
- Documento di identità del Rappresentante Legale/Delegato in corso di validità;
- Eventuale delega alla presentazione della comunicazione preventiva;
- Certificazione ex ante firmata digitalmente dal Certificatore, attestante la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti;
- Documentazione attestante l'idoneità del soggetto certificatore responsabile del rilascio della certificazione ex ante (Certificazione EGE/ESCO in corso di validità rilasciato da organismo di certificazione accreditato Accredia);
- Documento di identità del soggetto certificatore in corso di validità;
- Dichiarazione di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità del soggetto certificatore responsabile del rilascio della certificazione ex ante;
- Dichiarazione relativa al titolare effettivo ai sensi della Normativa antiriciclaggio.

### **Documentazione da trasmettere in fase di comunicazione di completamento del progetto di investimento (FAQ 2.6)**

La comunicazione di completamento dovrà essere corredata dalla seguente documentazione e dichiarazioni:

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DSAN) redatta ai sensi del DPR 445/2000, precompilata sulla base delle informazioni inserite e resa disponibile dal portale Transizione 5.0, firmata digitalmente dal Rappresentante Legale o dal suo Delegato;
- Documento di identità del Rappresentante Legale/Delegato in corso di validità;
- Eventuale delega alla presentazione della comunicazione preventiva (Allegato I - Delega per l'invio delle comunicazioni);
- Schede tecniche DNSH relative agli investimenti realizzati (Allegato VII - Schede tecniche DNSH (A,B,C,D,E F1,F2));
- Certificazione ex post dell'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante. La certificazione ex post, firmata digitalmente dal soggetto certificatore incaricato, dovrà essere redatta secondo il "Modello di certificazione ex post" (Allegato X - Certificazione ex post);
- Documento di identità del soggetto certificatore in corso di validità;
- Attestato comprovante il possesso della certificazione contabile di cui all'articolo 17 del decreto ministeriale "Transizione 5.0" e il possesso della perizia asseverata, di cui all'articolo 16 del medesimo decreto (Allegato V - Attestazione di possesso della Perizia tecnica e della Certificazione contabile);
- Documentazione attestante l'idoneità del soggetto certificatore responsabile del rilascio della certificazione ex post (Certificazione EGE/ESCO in corso di validità rilasciato da organismo di certificazione accreditato Accredia);
- Dichiarazione di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità del soggetto certificatore responsabile del rilascio della certificazione ex post redatta secondo il modello "Dichiarazione di terzietà del valutatore indipendente" (Allegato III- Dichiarazione di terzietà del valutatore indipendente);
- Dichiarazione di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità del soggetto revisore legale dei conti responsabile del rilascio della certificazione contabile redatta secondo il modello "Dichiarazione di terzietà per certificatori contabili" (Allegato IV - Dichiarazione di terzietà per certificatori contabili);
- Attestazione rilasciata dal produttore a dimostrazione che i moduli fotovoltaici, utilizzati per gli investimenti in impianti di autoproduzione di energia da fonte solare, rispettino le caratteristiche di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181;
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa ai dati del titolare effettivo, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (Normativa antiriciclaggio) redatta secondo il modello "Dichiarazione dati titolare effettivo" (Allegato II - Dichiarazione dati titolare effettivo).

L'Impresa Beneficiaria è, inoltre, tenuta a conservare le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati contenenti, oltre alle singole voci di costo per ciascun investimento, il codice identificativo alfanumerico univoco rilasciato dalla Piattaforma informatica, contraddistinto dalla struttura TR5-XXXXX, e il riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024, qualora successivi alla comunicazione di prenotazione del credito d'imposta di cui al capitolo 5. Il GSE, nell'ambito delle attività di vigilanza e controlli di cui agli artt. 19 e 20 del DM "Transizione 5.0", si riserva di poter acquisire tale documentazione.

### **È possibile presentare comunicazioni per più di un progetto d'innovazione? (FAQ 2.8)**

Sono ammissibili al beneficio uno o più progetti di innovazione con investimenti in una o più strutture produttive appartenenti al medesimo soggetto beneficiario. In relazione alla stessa struttura produttiva, identificata dai dati catastali dichiarati, non possono esistere più richieste in stato "bozza/inviata", è invece possibile inviare un'ulteriore comunicazione se sulla stessa struttura produttiva sono presenti progetti conclusi/ritirati/rigettati. Si precisa che per progetti conclusi si intendono i progetti per i quali, nell'ambito della comunicazione di completamento del progetto d'innovazione, il GSE ha notificato all'impresa beneficiaria la "Ricevuta di conferma del credito utilizzabile in compensazione". Si ricorda che gli investimenti sono agevolabili nel limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro annui per ciascun soggetto beneficiario in riferimento all'anno di completamento dei progetti di innovazione.

### **Entro quando è possibile effettuare l'interconnessione dei beni strumentali ammessi alla misura Transizione 5.0 facenti parte del progetto di innovazione? (FAQ 2.12)**

L'interconnessione è una caratteristica tecnologica che deve essere soddisfatta dai beni strumentali 4.0 facenti parte del progetto di innovazione. Il decreto attuativo del 24 luglio 2024 sancisce, all'articolo 4, comma 1, che il progetto di innovazione deve essere completato entro il 31 dicembre 2025, secondo i criteri richiamati dal successivo comma 4 dello stesso articolo.

L'interconnessione non condiziona la data di completamento dell'investimento. Pertanto, è necessario che l'interconnessione sia realizzata in tempo utile per poter essere comprovata, come previsto dall'articolo 16 del decreto attuativo, dalla perizia tecnica (o dall'attestato di conformità), o, per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, dall'autodichiarazione resa dal legale rappresentante. Il possesso della richiamata documentazione comprovante l'interconnessione dovrà essere trasmessa, insieme all'ulteriore documentazione richiamata dal paragrafo 7.1 della Circolare Operativa, utilizzando il modello "Attestazione di possesso della Perizia tecnica asseverata e della Certificazione contabile" (allegato V), entro e non oltre il 28 febbraio 2026, tramite l'apposita Piattaforma informatica.

**La sostituzione di una trattrice agricola a cingoli da STAGE I a STAGE V è consentita anche nel caso in cui aderente alla definizione del reg. UE 167/2013, ma omologata secondo direttiva macchine? (FAQ 3.2)**

Le trattrici agricole a cingoli rientrano tra i veicoli cat. C e per tali veicoli il reg. UE 167/2013 ha previsto la possibilità, a scelta del costruttore, di omologare il macchinario secondo il reg. UE 167/13 oppure secondo la direttiva 2006/42/CE. Si ritiene pertanto che ai fini identificativi della categoria del bene strumentale non vi sia differenza tra le due tipologie di certificazione e quindi, nei casi di sostituzione con passaggio da STAGE I a STAGE V, tali beni possano essere inseriti nel progetto di innovazione.

**È possibile agevolare con l'incentivo Transizione 5.0 le Macchine Mobili non Stradali alimentate a combustibili fossili? (FAQ 3.6)**

Il rispetto del principio DNSH determina la non ammissibilità all'incentivo Transizione 5.0 delle Macchine Mobili non Stradali alimentate a combustibili fossili, così come definite dal Regolamento Europeo 2016/1628. Tali veicoli, inoltre, essendo omologati per l'uso di combustibili fossili, non risultano agevolabili neanche nel caso in cui, per l'uso degli stessi, si intendano impiegare combustibili alternativi quali HVO o Biodiesel.

**È possibile agevolare con l'incentivo Transizione 5.0 i veicoli agricoli e forestali? (FAQ 3.7)**

I veicoli agricoli e forestali, come definiti dal regolamento UE 2013/167 e dal regolamento UE2016/1628, per poter fruire dell'incentivo Transizione 5.0 devono soddisfare, oltre ai requisiti già previsti per Transizione 4.0 (quali le 5+2 di 3 caratteristiche tecnologiche in quanto riconducibili ai beni inclusi al punto elenco 11 del primo gruppo dell'allegato A alla legge 232/2016), anche le seguenti condizioni:

- L'uso di combustibili deve essere temporaneo e tecnicamente inevitabile;
- L'ammissibilità è consentita solo nel caso di investimento sostitutivo;
- La sostituzione deve obbligatoriamente consentire il passaggio da motori Stage I (o precedenti) a Stage V.

Il passaggio ad un veicolo agricolo di tipo Stage V risulta verificato laddove, in sede di acquisto del nuovo veicolo, venga realizzata la contestuale dismissione di un veicolo univocamente identificato con motore Stage I (o precedente). Il rispetto delle condizioni sopra richiamate non viene meno anche nel caso in cui per l'uso dei veicoli agricoli e forestali si intendano impiegare combustibili alternativi quali HVO o Biodiesel.

**In caso di investimento in un bene strumentale 4.0 sostitutivo di un bene esistente è necessario procedere all'alienazione del bene sostituito? (FAQ 3.8)**

Nel caso di un investimento in un bene strumentale che sostituisce un bene esistente, non è obbligatorio alienare (cioè, vendere o dismettere) il bene sostituito.

Anche se l'alienazione non è obbligatoria, mantenere un registro aggiornato degli asset aziendali che mostri chiaramente la sostituzione del bene e la sua nuova destinazione può essere utile in sede di eventuale accertamento.

L'alienazione del bene sostituito non è necessaria per accedere all'incentivo, ma una gestione trasparente e accurata della documentazione è consigliabile per garantire conformità alle normative e ridurre il rischio di contestazioni future.

**Le macchine agricole semoventi con motore endotermico alimentate a combustibile fossile e per le quali l'utilizzo di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile, aventi destinazione d'uso come macchine agricole e/o forestali semoventi e marcate CE secondo la direttiva macchine e non omologate in base al regolamento UE 167/2013, possono comunque beneficiare dell'incentivo Transizione 5.0, anche se non sono classificabili come trattori ai sensi del punto 8 dell'articolo 3 del regolamento? (FAQ 3.10)**

Le macchine agricole semoventi, come le mietitrebbie, le falcia-condizionatrici, le raccogliatrici, le vendemmiatrici e altre, possono beneficiare dell'incentivo, alle stesse condizioni previste per i veicoli agricoli e forestali cui al punto 2) della lettera a) del comma 1 articolo 5 del decreto attuativo, anche se non sono omologate secondo il regolamento UE 167/2013, ma sono marcate CE in base alla direttiva macchine e destinate all'uso agricolo e/o forestale, indipendentemente dalla loro eventuale omologazione nazionale per la circolazione stradale.

Queste macchine, pur non rientrando formalmente nella definizione di "veicolo agricolo e forestale" o di "trattore" (come da punto 8, articolo 3 del regolamento 167/2013), sono comunque considerate ammissibili all'agevolazione in quanto sono veicoli semoventi progettati per svolgere autonomamente lavorazioni agricole specifiche.

A differenza dei trattori agricoli, che sono progettati appositamente per generare potenza trainante o azionare attrezzature intercambiabili tramite presa di forza, queste macchine agricole hanno una funzione operativa autonoma e sono costruite per effettuare specifiche lavorazioni nel settore agricolo e forestale eseguendo in molti casi con un solo macchinario lavorazioni che sarebbero altrimenti svolte in maniera "combinata" dal trattore con attrezzature trainate o portate. Lo spirito della norma intende infatti includere anche tali macchine agricole, poiché svolgono un ruolo chiave nelle attività agricole e forestali, pur non rientrando nella definizione stretta di trattori. Pertanto, anche le macchine agricole semoventi identificate come tali, ma non omologate come trattori secondo il regolamento 167/2013, sono considerate ammissibili per l'incentivo, a condizione che rispettino i requisiti di base relativi all'utilizzo in ambito agricolo e forestale.

**Nel settore agricolo in che modo è possibile definire la "struttura produttiva" e il "processo produttivo"? (FAQ 4.14)**

Per le imprese operanti nel settore agricolo, è possibile definire:

- “processo produttivo”: la singola fase agronomica, quale può essere, ad esempio, una fase di preparazione del terreno, la semina, il trattamento o irrorazione, il diserbo, la concimazione o la raccolta. Il singolo processo produttivo può essere eseguito da una macchina operatrice semovente specificamente progettata per quell’obiettivo (ad esempio la mietitrebbia per la raccolta del grano o la barra irroratrice semovente per i trattamenti) oppure da un’attrezzatura trainata, semi-portata o portata da una trattrice agricola (ad esempio la seminatrice trainata da una trattrice agricola).
- “struttura produttiva”: il terreno agricolo, di appartenenza dell’impresa agricola che realizza il progetto di investimento – nonché gestito o lavorato dalla stessa secondo contratti di affitto o comodato d’uso in cui sono svolti tutti i processi produttivi connessi a una specifica coltivazione o attività zootecnica.

**Quali requisiti deve soddisfare il nuovo bene strumentale per essere considerato in “sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe”? (FAQ 4.19)**

Per “caratteristiche tecnologiche analoghe” si intende la capacità del nuovo bene di realizzare processi di trasformazione o creazione di valore simili a quelli del bene sostituito, anche attraverso tecnologie più avanzate. Posta la presenza di tali caratteristiche tecnologiche analoghe, non esistono vincoli relativi a dimensioni, potenza o altre caratteristiche tecniche tra il bene obsoleto e quello sostitutivo.

A titolo esemplificativo, rientra nell’applicazione del comma 9-bis dell’articolo 38 del D.L. 19/2024 la sostituzione di un centro di lavoro a 3 assi con uno a 5 assi, o l’adozione di un macchinario con area di lavoro maggiore. Si specifica, inoltre, che non è previsto l’obbligo di rottamazione del bene obsoleto sostituito.

**In che modo le imprese possono dimostrare il “miglioramento dell'efficienza energetica verificabile sulla base di quanto previsto da norme di settore ovvero di prassi”? (FAQ 4.20)**

Il miglioramento dell'efficienza energetica può essere documentato attraverso evidenze prodotte dai costruttori o da altri soggetti competenti, basate su metodologie standardizzate e riconosciute a livello internazionale, quali, a titolo esemplificativo:

- a) dichiarazioni del costruttore o perizie asseverate attestanti:
  - la conformità del bene agli standard della serie ISO 14955 o ISO 12759;
  - la conformità del bene agli standard delle serie IEC 61800 o IEC 60034;
  - la conformità del bene agli standard della serie EN 50598;
  - utilizzo di componenti conformi ai regolamenti UE specifici (fra i quali, ad esempio, i regolamenti UE: 2019/1781, 2019/1783, 2019/1784, 2015/1095, UE 2019/2018, 2016/2281) in sostituzione di analoghe unità, anche di diversa taglia, adottate dal macchinario obsoleto sostituito;
- b) report di prova prodotti dal costruttore secondo l’articolo 9 della ISO 14955-2;

- c) certificati di audit condotti da organismi accreditati che dimostrino il rispetto degli standard di efficienza energetica più aggiornati tra quelli disponibili internazionalmente.

**Come si applica la procedura semplificata nel caso di sostituzione di macchinari interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio? (FAQ 4.24)**

La procedura semplificata per il calcolo della riduzione dei consumi energetici, nel caso di sostituzione di macchinari interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio, consente di determinare i consumi energetici riferibili al bene da sostituire nella situazione ex ante direttamente dai dati di consumo del bene nuovo da inserire nel processo interessato dall'investimento, assumendo che il bene da sostituire consumi il 5% in più del bene nuovo. Analiticamente, il valore dei consumi energetici del bene da sostituire si ottiene, in riferimento al processo produttivo, dividendo per 0,95 il valore riferito al bene nuovo. In tal senso, ai fini della stima dei consumi energetici nella situazione ex ante del bene da sostituire, non è quindi necessario effettuare misurazioni dirette con strumenti di misura adeguati e/o analisi dei carichi energetici basate sui dati di targa della/e macchina/e; ferma restando, comunque, la facoltà dell'impresa di dimostrare attraverso i calcoli un contributo al risparmio energetico superiore al 5%. Si specifica che la norma non fissa alcun vincolo tecnologico (fermo restando quanto previsto dalla FAQ 4.19), di potenza, e tipologia tra il bene obsoleto e quello nuovo. Si precisa, inoltre, che il bene sostituito deve essere dismesso e non occorre rottamarlo. Resta ferma la necessità di redigere le certificazioni ex ante ed ex post e calcolare il risparmio assoluto in termini di tonnellate equivalenti di petrolio effettuando le eventuali normalizzazioni.

**È possibile cumulare il credito d'imposta con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee? (FAQ 8.6)**

Il credito d'imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione. In tal senso, la base di calcolo del credito d'imposta deve essere assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili. A titolo esemplificativo, nel caso di un investimento in relazione al quale l'impresa abbia già

fruito di un'agevolazione con intensità d'aiuto pari al 60%, il credito d'imposta 5.0 si calcola applicando l'aliquota spettante, definita sulla base dei parametri di investimento e di risparmio energetico di cui all'articolo 10 del decreto attuativo, al residuo 40% dei costi. Restano fermi i divieti di cumulo espressamente previsti dalle ulteriori agevolazioni di cui l'impresa intende beneficiare.

**Il credito d'imposta Transizione 5.0 è cumulabile con il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica? (FAQ 8.7)**

Si, ferme restando le modalità di calcolo specificate dalla FAQ n. 8.6, il credito d'imposta è cumulabile con il credito per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno-ZES unica, di cui agli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, e nella Zona logistica semplificata (ZLS), di cui all'articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.